



Prot. n.
da citare nella risposta

Data

Allegati:

Risposta al foglio del n.

Oggetto: discarica per rifiuti non pericolosi sita in loc. Porta nei comuni di Montignoso (MS) e Pietrasanta (LU). Risposta a nota del comune di Pietrasanta (prot. com.le n. 21469 del 10/05/2019) di richiesta riesame AIA.

Comune di Pietrasanta

E, p.c.

Difensore Civico Regionale

ARPAT- Dipartimenti di Lucca e Massa-Carrara

Azienda USL Toscana Nord- ovest

Comune di Montignoso

Comitato volontario dei cittadini contro la discarica di ex cava Fornace

Si fa riferimento alla nota del Comune in indirizzo, registrata al protocollo generale dell'ente con n. 0193259 del 10/05/2019, avente oggetto: "discarica ex casa Viti-Programma Ambiente Apuane. Riscontro alla nota della Regione Toscana "discarica per rifiuti non pericolosi sita in loc. Porta nei comuni di Montignoso (MS) e Pietrasanta (LU). Risposta a richiesta di informazioni e di riesame AIA da parte dei Comuni di Montignoso e Pietrasanta" (prot. 0136504 del 27/03/2019 /Ns prot. 15762 del 01/04/2019) e richiesta revisione AIA."

In merito, posto e ribadito quanto già precisato e argomentato nella ns nota prot. 0136504 del 27/03/2019, valutati gli ulteriori elementi partecipati dal Comune nella nota in argomento, si ritiene di non poter accogliere la richiesta di riesame, per le seguenti motivazioni:

1. premesso che la scrivente amministrazione competente può procedere al riesame dell'AIA esclusivamente in presenza delle circostanze esattamente individuate dal comma 4, dell'art. 29-octies del codice dell'ambiente; nello specifico, con riferimento alle circostanze di cui alle lettere a) b) c) d) ed e) del medesimo comma e all'installazione denominata "discarica Ex Casa Viti", si rappresenta quanto segue:
 - non è stato accertato un inquinamento dell'impianto tale da imporre una modificazione dei valori limite precedentemente fissati;
 - non sono intervenute modifiche alle migliori tecniche disponibili;
 - non risultano agli atti regionali segnalazioni della competente USL sulla necessità di impiegare altre tecniche ai fini della sicurezza di esercizio del processo o dell'attività;
 - non sono intervenuti sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative che esigono il riesame delle AIA in argomento;
 - non si ritiene che le criticità individuate da ARPAT nel rapporto di Ispezione Ambientale Ordinaria AIA n. 17 del 12/01/2018, contengano alcun elemento di novità rispetto a quanto ha costituito oggetto di approfondita

disamina nell'atto 629/2018 (dalle cui decisioni lo scrivente settore non ravvisa ragione alcuna per discostarsi) o che siano tali, da non garantire che in condizioni normali le emissioni della "discarica Ex Cava Viti" non corrispondano ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. Ciò, in primo luogo, perché le MTD di settore da applicare per le discariche si identificano di fatto con i requisiti tecnici richiesti dal D.lgs 36/2003 e per il complesso IPPC in argomento la rispondenza alle MTD di settore risulta soddisfatta, considerato che la discarica risulta già autorizzata ai sensi del D.lgs 36/2003, in secondo luogo, perché non risultano inottemperanze da parte del gestore rispetto a quanto stabilito nel decreto 629/2018 al fine di superare le suddette criticità;

2. la scrivente amministrazione competente non ritiene pertinente alla richiesta di riesame ex art. 29-octies quanto opinato dal Comune nella propria nota ai punti 3 e 4, in quanto:

- il provvedimento DD 611/2016 costituisce mero atto di aggiornamento delle AIA vigenti sull'installazione ai sensi e per gli effetti della comunicazione di modifica non sostanziale, ex art. art. 29-nonies del d.lgs 152/2006 e smi, presentata dal gestore secondo norma;

- la presunta inefficacia per difetto di competenza delle AIA vigenti per l'installazione "EX Cava Viti" pone questioni inerenti l'annullabilità dei provvedimenti che eludono le sfere di competenza della scrivente amministrazione, in quanto attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, così come la mancata espressione dei pareri dei sindaci ai sensi dell'art. 216 del TULS verificatasi nell'ambito dei procedimenti provinciali di rilascio delle AIA per la realizzazione e l'esercizio della discarica.

In conclusione, giova ribadire quanto già comunicato con nostra nota prot. 0136504 del 27/03/2019 ovvero che, ai sensi del comma 7 dell'art. 29-quater del D.lgs. 152/2006, "*il Sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere all'autorità competente il riesame dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 29-octies*".

Pertanto, ai fini dell'avvio d'ufficio del procedimento di riesame ex art. 29 – octies del d.lgs 152/2006 e smi si resta in attesa della richiesta formulata secondo le modalità definite dalla norma sopra richiamata.

Quanto sopra, fatto salvo il potere del Sindaco, quale autorità sanitaria locale, di emanare ordinanze contingibili e urgenti qualora rilevi emergenze sanitarie e di igiene pubblica.

Distinti saluti.

Il Dirigente responsabile del Settore
Bonifiche e autorizzazioni rifiuti
Andrea Rafanelli